

COMUNICATO UFFICIALE N. 76 – Anno Sportivo 2016/2017 – Roma, 20 gennaio 2017

Prot. n. 0190

Si è riunita la Corte Federale d'Appello così composta: Presidente Avv. Vincenzo Vitale; componenti: Avv. Alessandro D'Achille, Avv. Maria Grazia Martinelli, Avv. Juan José Di Nicco, Avv. Enrico Ferone componente supplente per decidere sul reclamo avanzato dal Sig. Giampaolo Moscioni con riferimento all'Assemblea Regionale Lazio per l'elezione del Presidente e del Consiglio del Comitato Regionale Lazio che si terrà il giorno 21 gennaio p.v..

Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.

Infatti, ritenuto che il ricorrente Moscioni in data 9 gennaio 2017 ha avanzato rituale istanza di accesso agli atti;

- ritenuto che lo stesso inopinatamente lamenta di non aver ricevuto risposta, nonostante sia fin troppo chiaro che il termine di legge di trenta giorni entro il quale la Federazione può rispondere scadrà soltanto il 9 febbraio p.v.;
- ritenuto perciò che il ricorrente ha predisposto un ricorso del tutto anormale, in quanto non in grado di lamentare vizi o irregolarità specifiche di un qualche atto, ma soltanto di ipotizzare in via puramente astratta che tali vizi e irregolarità possano sussistere, con l'effetto di invalidare alcune o tutte le candidature all'Assemblea Regionale del Comitato Regionale Lazio del 21 gennaio p.v.;
- ritenuto perciò che il ricorrente non appare allo stato titolare di alcun interesse alla proposizione del ricorso che sia concreto e attuale, ma soltanto astratto e ipotetico;
- ritenuto perciò che per tale ragione il ricorso va dichiarato inammissibile;
- ritenuto ancora che, in modo altrettanto anormale, il ricorrente chiede a questa Corte Federale di consentirgli la visione dei documenti richiesti, cosa che esula completamente dai poteri di quest'Organo decidente;
- ritenuto comunque che il Collegio di garanzia dello Sport nella recente decisione del 20 dicembre 2016, n° prot. 00658/16 ha affermato il "Principio di libertà delle forme" che deve governare la vita e l'organizzazione del fenomeno associativo in cui consiste ogni Federazione Sportiva;
- ritenuto perciò che allo stato appare altamente improbabile che la documentazione a supporto delle candidature, alla luce del già citato "Principio di libertà delle forme", possa essere affetta da una qualche irregolarità tale da invalidare una o più candidature;
- ritenuto infine che in alcuni passaggi del testo del ricorso si avanza espressamente il sospetto che addirittura tutti i candidati possano non essere appartenenti alla Federazione

o che il mancato accesso agli atti sia stato artatamente preordinato dalla Segreteria allo scopo di impedire al ricorrente il pieno esercizio del proprio diritto, questa Corte ritiene doversi trasmettere copia del ricorso al Procuratore Federale per le determinazioni di competenza.

- Inoltre visto l'art. 123 comma 7) del Regolamento di Giustizia e valutata perciò la assoluta abnormità e temerarietà del ricorso, il ricorrente va condannato al pagamento a favore della Federazione di un'ammenda pari al doppio del contributo previsto per proporre impugnazione, vale a dire € 500,00.
- Infine questa Corte ritiene opportuno precisare che, nonostante la PEC contenente il ricorso suddetto risulti formalmente giunta alla PEC della Corte Federale in data 11 gennaio c.a. di fatto è stato possibile prenderne visione soltanto ieri, in data 19 gennaio, in quanto soltanto in quel giorno essa si era resa visibile. Ipotizzando perciò un qualche malfunzionamento del sistema, la Segreteria lo ha tempestivamente segnalato al "Servizio Clienti Poste Italiane", il quale ha preso in carico la segnalazione assegnandole il numero di codice 527799X e riservandosi di fornire quanto prima le spiegazioni tecniche del caso.
- Stante l'occorso, si spiega per quale motivo questa Corte si sia riunita per decidere soltanto in data odierna senza aver potuto rispettare il termine dei quattro giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea di cui all'art.49 comma 1) del Regolamento Organico.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento a favore della Federazione di € 500,00; dispone la trasmissione di copia del ricorso al Procuratore Federale per quanto di competenza e manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Avv. Vincenzo Vitale

Componenti effettivi

F.to Avv. Maria Grazia Martinelli

F.to Enrico Ferone

F.to Alessandro D'Achille

F.to Juan José Di Nicco

Per la pubblicazione

Roma, 20 gennaio 2017



Il Segretario Generale
Francesca Vici